

Art. 19 Responsabilità/insolvenza

Per i debiti dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio della stessa.

È quindi esclusa la responsabilità solidale o personale dei membri del Comitato come pure dei soci.

Art. 20 Quota sociale

La quota per i soci attivi e per i sostenitori è stabilita dall'Assemblea su proposta del Comitato.

Art. 21 Risorse dell'Associazione

Le risorse dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) dalle sovvenzioni
- c) dalle donazioni
- d) dai contributi dei partecipanti ai corsi.

Art. 22 Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica degli statuti competono all'Assemblea e possono essere decise se figurano all'ordine del giorno.

Le modifiche sono valide se accettate dai 2/3 dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 23 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea se è previsto all'ordine del giorno.

L'Assemblea può sciogliere l'Associazione se i 2/3 dei soci presenti lo decidono.

Art. 24 Liquidazione

La liquidazione è affidata al Comitato, se l'Assemblea ordinaria non decide altrimenti.

I liquidatori regolano le questioni in corso, concludono gli impegni dell'Associazione e realizzano l'attivo.

Art. 25 Attivo in giacenza

Dopo il pagamento degli arretrati, l'attivo verrà versato ad organizzazioni o associazioni con scopi analoghi.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea, entra in vigore immediatamente.

Articoli modificati e approvati dall'Assemblea il 29 maggio 2018: 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20.

Articoli modificati e approvati dall'Assemblea il 14 maggio 2024: 7c, 17.

Per l'Associazione, il presidente Mauro Tettamanti

Versione 26 giugno 2024

Viale Stazione 31A - CP 1083
CH-6501 Bellinzona

091 825 39 34
info@leggere-scrivere.ch

Associazione Leggere e Scrivere

viale Stazione 31A - CP 1083

6500 Bellinzona

091 825 39 34

info@leggere-scrivere.ch

26. VI. 2024

leggere-scrivere.ch



Associazione
Leggere e Scrivere
della Svizzera italiana

STATUTO

Art.1 Denominazione e sede

Con il nome di *Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana* è stata fondata il 30 novembre 1994 un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del *Codice Civile Svizzero*.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente sia sul piano politico, sia su quello confessionale.

La sua azione si estende alla Svizzera italiana.

L'Associazione ha sede presso la segreteria.

Art. 2 Finalità

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) la promozione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, in particolare per le persone in situazione di illetteratismo
- b) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dell'illetteratismo e delle carenze nelle competenze di base.

Art. 3 Attività

L'Associazione organizza le seguenti attività:

- a) corsi inerenti alle competenze di base degli adulti
- b) campagne informative per raggiungere le persone che potrebbero usufruire dei corsi dell'Associazione
- c) azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica delle carenze nelle competenze di base e per divulgare le attività dell'Associazione.

Art. 4 Soci

Può aderire all'Associazione, in qualità di membro individuale o collettivo, chi ne accetta gli scopi e il presente Statuto.

I soci versano entro il 31 di marzo di ogni anno la quota sociale fissata dall'Assemblea.

Art. 5 Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa tramite dimissioni o per esclusione.

Art. 6 Esclusione

Il Comitato ha il diritto di escludere un membro per ragioni gravi.

La decisione viene notificata per iscritto dal Comitato all'interessato.

Il membro escluso per decisione del Comitato può presentare ricorso mediante lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla decisione intimatagli.

L'Assemblea dei soci decide in maniera definitiva.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato
- c) la Commissione di Revisione.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro la fine di maggio di ogni anno.

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato o da 1/5 dei soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Chi richiede la convocazione di un'Assemblea straordinaria ne propone il relativo ordine del giorno.

Le convocazioni, con l'ordine del giorno, devono pervenire ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

I verbali delle assemblee, il rapporto di attività, il bilancio, il conto economico e il rapporto di revisione sono a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 9 Ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale, inviato con la convocazione, può essere modificato all'inizio della seduta.

L'Assemblea non può deliberare su punti che non figurano all'ordine del giorno.

Art. 10 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approvare il verbale della seduta precedente
- approvare il rapporto d'attività del Comitato
- approvare i conti presentati dal Comitato
- stabilire la remunerazione del responsabile regionale e delle formatrici (formatori)
- definire, su proposta del Comitato, il programma di attività
- eleggere il Presidente e i membri del Comitato
- eleggere i revisori
- istituire o sopprimere posti d'impiego dell'Associazione
- modificare lo statuto o i regolamenti che vi sono allegati
- stabilire la quota sociale
- decidere su ricorsi riguardanti l'esclusione di soci
- approvare eventuali modifiche statutarie e regolamenti ivi correlati.

Art. 11 Verbale

Un verbale delle decisioni deve essere steso per ogni riunione dell'Assemblea.

Art. 12 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci in regola con la quota sociale annuale.

Art. 13 Votazioni

Di regola si vota per alzata di mano.

Ad ogni trattanda, su richiesta di un socio, l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, può decidere di procedere con il voto segreto.

I soci con interessi diretti circa un oggetto in votazione non possono partecipare alla relativa discussione e deliberazione.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide se sono adottate con la maggioranza semplice dei soci presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Art. 14 Comitato

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso è composto dal presidente e da un minimo di 4 membri.

I membri del Comitato, soci dell'Associazione, rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Comitato rappresenta l'Associazione verso terzi e gestisce le varie attività.

Le deliberazioni e le decisioni del Comitato sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il Comitato può essere convocato dal Presidente o da almeno tre membri.

Eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente.

Art. 15 Competenze del Comitato

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- far osservare le normative inerenti all'Associazione
- proporre eventuali modifiche al presente Statuto
- nominare una o un vicepresidente dell'Associazione
- scegliere fra i propri membri la cassiera (cassiere)
- definire il mansionario del responsabile regionale
- nominare il responsabile regionale dell'associazione
- decidere sanzioni verso soci che non rispettano le regole dell'Associazione
- monitorare le attività dell'associazione e presentare un rapporto all'Assemblea
- allestire il programma d'attività, da sottoporre all'Assemblea
- gestire le risorse dell'Associazione ed allestire la relazione finanziaria da sottoporre all'Assemblea
- assumere le formatrici (formatori) per i corsi proposti dall'Associazione
- fissare le quote d'iscrizione ai corsi
- seguire i corsi e l'attività delle formatrici (formatori), tramite il responsabile.

Art. 16 Responsabile regionale

Il Comitato nomina il responsabile regionale dell'Associazione.

Il grado di occupazione e la remunerazione del responsabile regionale sono stabiliti dall'Assemblea.

Il responsabile regionale organizza e gestisce l'attività generale dell'Associazione e collabora con il cassiere nella gestione finanziaria.

Art. 17 Commissione di Revisione

La Commissione di Revisione vigila sulla corretta gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

È formata da due revisori, che rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente.

Art. 18 Amministrazione finanziaria

Tutte le questioni finanziarie e il traffico dei pagamenti competono alla cassiera (cassiere) in collaborazione con il responsabile regionale.

Il Comitato è informato circa l'andamento finanziario dell'Associazione.